



COMUNE DI SIZZANO

PROVINCIA DI NOVARA

C.A.P. 28070 - CODICE FISCALE 80001390030

DELIBERAZIONE N. 51 COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

OGGETTO: CONTROVERSA RELATIVA AI LAVORI DI “REGIMAZIONE DELLE ACQUE DEL VERSANTE COLLINARE ALLE SPALLE DEL CENTRO ABITATO”, EVENTUALE RICORSO ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA, NOMINA DI LEGALE DI FIDUCIA.

**L’anno duemilatredici addì ventotto del mese di novembre alle ore 20.00
nella Sala delle adunanze.**

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All’appello risultano:

		Presente	Assente
VERCELLONI STEFANO	Sindaco	x	
PONTI CELSINO	Assessore	x	
CREPALDI GIAN LUCA	Assessore	x	

Totali 3 _____

Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale dr. Francesco Lella
il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. VERCELLONI STEFANO - Sindaco

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

DELIBERA G. M. N. 51 DEL 28/11/2013

OGGETTO:CONTROVERSIA RELATIVA AI LAVORI DI “REGIMAZIONE DELLE ACQUE DEL VERSANTE COLLINARE ALLE SPALLE DEL CENTRO ABITATO”, EVENTUALE RICORSO ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA, NOMINA DI LEGALE DI FIDUCIA.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che:

- in data 14 giugno 2007 l’Ing. Massimo Bagnati, con studio in Novara, Via Dei Mille n. 4/A, Progettista e Direttore dei lavori di “regimazione delle acque del versante collinare alle spalle del centro abitato”, finanziati con contributo regionale, i cui progetti esecutivi sono stati approvati con apposite deliberazioni di Giunta Comunale, provvedeva al deposito del certificato di regolare esecuzione dell’ultimo dei tre lotti funzionali, in cui lavori medesimi erano stati suddivisi;
- in data 13 novembre 2102 l’Amministrazione provvedeva ad affidare l’incarico per eseguire il collaudo e le verifiche idrauliche delle opere di riassetto dei flussi liquidi e solidi provenienti dal versante collinare alle spalle del centro abitato, al Geologo dott. Vittorio Perazzoli, con studio in Nebbiuno (NO), Via Villa Ombrosa n. 2, in esecuzione di quanto prescritto dalla Regione Piemonte in relazione alla completa attuazione del PRGC approvato con D.G.R. n. 14 - 1393 del 19.01.2011, ovvero allo scopo di provvedere al “collaudo” dei sopra citati lavori, meglio definibile come “ Opere idrauliche di riassetto dei flussi liquidi e solidi provenienti dalla collina alle spalle dell’abitato”, e di potere, ad esito favorevole, consentire l’effettiva edificabilità di lotti di terreno inseriti nella categoria edificatoria “ Aree residenziali di completamento ricadenti all’interno della classe IIIb2”;
- il sopra citato dott. Vittorio Perazzoli depositava la propria relazione in data 06/06/2013, attestando l’impossibilità di procedere al necessario “collaudo”, per motivi che possono essere succintamente riassunti nella mancanza di corrispondenza tra le opere realizzate ed i progetti approvati e, in ogni caso, nella incoerenza fra i progetti stessi e le finalità che i medesimi si assumevano, ovvero la messa in sicurezza dei versanti collinari;
- detta relazione veniva discussa in contraddittorio con le parti interessate, individuate nel progettista e direttore dei lavori, il sopra individuato ing. Bagnati, e nelle imprese esecutrici, ovvero, per i primi due lotti, la ditta De Fagiani S.r.L. con sede in Varallo Sesia, Frazione Roccapietra in Via Al Sesia n.1 e per il terzo lotto la ditta SISCOS S.r.L. con sede in Arona, Via XX Settembre n. 73; al riguardo, dapprima le parti erano invitate e partecipavano a colloquio formale presso l’Ufficio tecnico comunale, successivamente accettavano di partecipare a sopralluoghi congiunti sui luoghi;
- il Comune, in tali sedi, contestava la qualità progettuale e la corretta esecuzione dei lavori, richiedendo ai soggetti coinvolti di provvedere, secondo le rispettive competenze, ad interventi adeguati a consentire il sopra descritto “collaudo”, richiesto dalla Regione Piemonte; le parti sopra indicate, viceversa, affermavano la correttezza del proprio rispettivo operato;
- degli incontri sopra descritti venivano redatti verbali a cura dell’Ufficio tecnico;
- appare necessario, al fine di tutelare l’Ente e la cittadinanza dagli effetti negativi della ritenuta non corretta esecuzione degli incarichi affidati al progettista e direttore lavori, nonché alle imprese, valutare approfonditamente gli aspetti giuridici della vicenda, dalla quale parrebbe *prima facie* scaturire tanto un danno diretto, di natura economica, tanto un danno indiretto all’intera comunità, derivate dall’impossibilità di attuare le previsioni del PRGC;

- oltre a quanto sopra descritto, si sono succeduti negli anni vari elementi calamitosi che hanno dimostrato l'incapacità dei manufatti di concorrere al perseguimento delle proprie stesse intrinseche finalità di tutela dell'abitato da frane e dissesti;

Evidenziato che:

- l'Ente, per tutto quanto sopra descritto, e richiamate integralmente le risultanze delle relazioni prodotte dal professionista incaricato, dalle quali emerge in tutta la sua evidenza la carenza progettuale e/o realizzativa delle opere a suo tempo commissionate, ritiene giuste e fondate le proprie ragioni
- per l'effetto, potrebbe rendersi necessario il ricorso alla tutela dell'autorità giudiziaria, ove le sopra citate controparti non avessero intenzione di addivenire ad un sensato e risolutivo accordo bonario;

Dato atto:

- della normativa in materia di conferimento incarichi esterni introdotta dalla L. n. 244/2007;
- di quanto previsto in materia di conferimento incarichi dal d.l. n.112/2008, convertito con modificazioni con L. n.133/2008;
- del regolamento comunale sull'organizzazione degli uffici e servizi e della relativa modifica in ottemperanza alla normativa innanzi citata;
- di quanto previsto dall'art. 1, comma, d.l. n.168/2004 e ritenuto che, al riguardo, l'affidamento di un incarico legale per la tutela dell'Ente nella probabile nascente controversia non costituisca attività di consulenza ma di prestazione di servizi, per cui il conferimento dell'incarico "de quo" non è sottoposto alle limitazioni della normativa in questione;

Vista la determinazione n. 4/2011, con la quale l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ritiene che il patrocinio legale, cioè il contratto volto a soddisfare il solo e circoscritto bisogno di difesa giudiziale del cliente, sia inquadrabile nell'ambito delle prestazioni d'opera intellettuale, conferibile, pertanto, *intuitu personae*;

Ritenuto, in ogni caso, di attenersi al rispetto delle soglie per gli affidamenti diretti di cui al d.lgs. n. 163/2006;

Vista la disponibilità dell'avv. Claudia Trabucco, del Foro di Novara, la quale ha anticipatamente dichiarato che esporrà le spese in ragione delle tariffe professionali di cui alla Tabella allegata al D.M. Giustizia 20/07/2012, n. 40, e che, in ogni caso, trasmetterà preventivo di parcella sulla base della documentazione esaminata;

Ritenuto di conferire incarico alla suddetta professionista, ribadendo che detto incarico viene a configurarsi di natura fiduciaria, giusta motivazione in narrativa espressa;

Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma 1, d.lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile, espresso dal responsabile del Servizio Ragioneria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, d.lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli e legalmente espressi,

D E L I B E R A

1) di autorizzare il sindaco *pro tempore* ad agire in giudizio in nome e per conto del Comune per la tutela delle proprie ragioni sopra ampiamente descritte e motivate, avverso l'Ing. Massimo Bagnati, con studio in Novara, Via Dei Mille n. 4/A, Progettista e Direttore dei "lavori di regimazione delle acque del versante collinare alle spalle del centro abitato", finanziati con contributo regionale, i cui progetti esecutivi sono stati approvati con D.G.C. n. 21 del 24.03.2003 (1° lotto), D.G.C. n. 50 del 24.05.2004 (2° lotto) e D.G.C. n. 75 del 29.11.2005 (3° lotto), nonché avverso le imprese esecutrici, ovvero, per i primi due lotti, la ditta De Fabiani S.r.L., con sede in Varallo Sesia – Frazione Roccapietra, Via Al Sesia n. 1 , e per il terzo lotto la ditta SISCOS S.r.L., con sede in Arona, Via XX Settembre n. 73, previo tentativo di conciliazione stragiudiziale, ove possibile;

2) di conferire mandato all'Avv. Claudia Trabucco con studio a Novara, Via Greppi n. 2, che ha confermato la propria disponibilità, affinché provveda all'assistenza e difesa legale del Comune nella nascente controversia;

3) di autorizzare il Sindaco, altresì, alla sottoscrizione del mandato;

4) di autorizzare il competente Responsabile di servizio alla redazione dei necessari atti di impegno, previa verifica e secondo le disponibilità dei competenti capitoli del Bilancio di previsione, esercizio 2013;

5) di trasmettere copia del presente atto all'avv. Claudia Trabucco, con Studio in Novara, Via Greppi n. 2;

6) di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

===== o O o =====

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE
F.to Stefano Vercelloni

Il Segretario Comunale
F.to F. Lella

COMUNICAZIONI AI CAPIGRUPPO
(Art. 125, D.Lgs 18.08.2000, n. 267)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazioni oggi 17.12.2013 giorno di pubblicazione ai Capigruppo consiliari.

Visto IL SINDACO
F.to Stefano Vercelloni

Il Segretario Comunale
F.to F. Lella

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, D.Lgs 18.08.2000, n. 267)

N. Reg. pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno 17.12.2013 all'Albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Lì 17.12.2013

Il Segretario Comunale
F.to F. Lella

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134, D.Lgs 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva.

Lì

Il Segretario Comunale

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì 17.12.2013

Il Segretario Comunale
F.to F. Lella